



ALLEGATO

COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E -----
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO USO SCOLASTICO
"PALAZZETTO DELLO SPORT"

VIA STRADA BASSA N. 3 COPPARO

1/09/2026 - 31/08/2028

REPERTORIO N.

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____ in Copparo e
nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata da valere fra le parti
ad ogni effetto di legge tra i Sigg.:

1) **COMUNE DI COPPARO**, rappresentato in questo atto dal Responsabile
Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro ----
----- nata a ----- il ----- residente a ----- in Via -----
e domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale sita in Copparo (FE)
Via Roma, 28, la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse di
questa Amministrazione ed in esecuzione della delibera di G.C. n. ____ del
_____, esecutiva a termini di legge, che si conserva agli atti.
C.F. / P.I.: 00053930384;

2) -----, rappresentata in questo atto dal Sig. -----, in qualità di
Presidente nata/o a ----- il --.--.---- residente a -----
in Via ----- n. -----, C.F. / P.I.: -----;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Copparo rappresentato dalla Dott.ssa Minichiello Giulia, affida IN
CONCESSIONE a ----- con sede in ----- (---) Via ---
-----, -- rappresentata da Sig. ----- in qualità di Presidente, che
accetta il SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CONDUZIONE dell'impianto
uso sportivo scolastico denominato Palazzetto dello Sport Copparo alle seguenti
condizioni:

ART. 1 OGGETTO

Forma oggetto della presente convenzione la concessione del Palazzetto dello
Sport ed area di pertinenza sito in Via Strada Bassa n.3. Copparo, censito
presso il Catasto Fabbricati del Comune di Copparo, al Foglio n. 105, Particella
n. 181 sub 2 (edificio) e sub 3 (area esterna), e meglio descritto nella planimetria
che si allega al presente atto come Allegato A).

L'immobile facente parte del complesso immobiliare provinciale dell'ex Centro
Scolastico Superiore è di proprietà della Provincia di Ferrara concesso con Atto
Rep. n. 9997 del 15/11/2018 al Comune di Copparo mediante convenzione ai
sensi della L. 23/96 **con vincolo di destinazione ad uso scolastico** per la durata di
n. 10 anni. Formano oggetto di concessione anche gli arredi e attrezzature come
da Allegato B).

L'impianto sportivo viene tuttora utilizzato per l'intera durata dell'anno scolastico per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria di base di tutto il plesso della scuola primaria statale di Tamara e Copparo poiché i plessi in questione non dispongono di altri impianti disponibili.

ART 2 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La gestione oggetto di concessione deve assicurare primariamente lo svolgimento della pratica di attività motoria curricolare scolastica dell'Istituto Comprensivo di Copparo scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il concessionario dovrà gestire l'impianto sportivo con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio a favore della generalità dei cittadini con l'obbligo di assicurare in subordine alle scuole, la fruibilità dell'impianto sportivo a favore delle società/associazioni che ne facciano richiesta, dando priorità alle richieste provenienti dalle società locali.

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione e con dotazione degli arredi, di tutti i mezzi e quanto altro necessario al funzionamento efficiente degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e la conduzione dell'impianto sportivo in oggetto.

La Gestione e conduzione dell'impianto ai fini dell'utilizzazione per attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, amatoriali, agonistiche e per la pratica dello sport in genere, include la manutenzione ordinaria, la pulizia e la custodia degli immobili, delle aree verdi, degli impianti tecnici e tecnologici fissi e mobili già esistenti, dei locali e delle relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 3 DURATA

Il presente accordo avrà durata di anni DUE dal 01/09/2026 al 31/08/2028.

Al termine del periodo di durata è facoltà del Comune prorogare la medesima per massimo pari periodo alle medesime condizioni, previa determinazione del Responsabile del Settore, valutato l'interesse pubblico previo accordo tra le parti. **L'eventuale proroga sarà subordinata all'eventuale rinnovo del comodato con la Provincia di Ferrara.** E' comunque escluso il tacito rinnovo. Il concessionario può recedere dal contratto in ogni momento da notificare mediante Racc. A/R con almeno 3 mesi di preavviso al Comune.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ai fini della presente convenzione si impegna a gestire l'impianto rispettandone l'uso pubblico, in particolare è obbligato:

1. a **garantire prioritariamente e a titolo gratuito** per l'intera durata dell'anno scolastico l'apertura e la conduzione dell'impianto per lo svolgimento delle **lezioni di attività motoria di base** di tutto il plesso della scuola primaria statale di Tamara e Copparo sulla base del programma delle attività di educazione motoria presentato dalle medesime all'inizio di ogni anno scolastico, dal lunedì al venerdì mattina. Per tale attività il Concessionario è tenuto a
 - a) garantire la presenza di una figura responsabile dell'apertura dell'impianto durante l'attività scolastica tale figura dovrà essere in possesso di adeguata formazione sull'utilizzo degli spazi e sulla normativa in caso di emergenza e primo soccorso
 - b) garantire la presenza all'interno del proprio organico di una figura referente e reperibile (con relativi recapiti di telefono e mail)

responsabile della gestione dei rapporti diretti con gli uffici comunali (ufficio scuola e ufficio sport) e con l'istituto scolastico;

2. in subordine mettere a disposizione l'impianto compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 per
 - attività sportiva di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Copparo in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 38/2001
 - per lo svolgimento di campionati o eventi sportivi delle società sportive sia locali che provenienti da altri Comuni
 - per lo svolgimento di eventi e manifestazioni di natura sportiva, ludico ricreativa o di intrattenimento nel rispetto della natura giuridica del bene

Tali utilizzi avverranno nelle giornate ed orari da prevedere nel Regolamento di utilizzo dell'impianto

3. **concedere gratuitamente l'impianto al Comune di Copparo** in caso di manifestazioni da essa organizzate o patrocinate con espresso atto di Giunta, per un massimo di giorni 2 (due) intendendo la data di svolgimento dell'evento escluse eventuali giornate di allestimento o altre spese straordinarie es. pulizie che si rendessero necessarie per l'utilizzo in relazione alla specifica attività;

inoltre il concessionario si impegna a

4. osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali, in vigore per il settore, nella zona.
5. denunciare i propri dipendenti agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
6. provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti nel tempo agli Enti preposti in virtù delle norme e disposizioni in vigore.
7. rispettare norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile ai sensi di legge;
8. provvedere nei tempi prescritti all'eventuale diretto rinnovo delle autorizzazioni e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
9. inviare all'Amministrazione comunale bilancio dell'attività sportiva e relativa relazione entro il 31 agosto di ogni anno di convenzione sull'andamento dell'attività, sull'utilizzo degli impianti e rendicontazione contabile, il mancato invio di tale relazione comporterà la sospensione del pagamento del canone concessorio
10. stipulare apposita assicurazione per i rischi della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'impianto, con massimale di € 2.000.000,00. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare durante il funzionamento dell'impianto, cioè dal momento in cui gli utenti entrano nei locali sino a quando ne escono, sarà a carico del concessionario che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere apposita assicurazione. In ogni caso l'affidatario esonera

espressamente il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso degli impianti e delle aree avute in convenzione

11. intestarsi, a propria cura e spese, le autorizzazioni amministrative per la gestione dell'impianto;
12. condurre e gestire gli impianti sportivi in oggetto promuovendo e garantendo le attività ricreative sportive, agonistiche e tutte quelle iniziative propedeutiche alla pratica sportiva;
13. contenere i consumi delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, anche segnalando al Comune eventuali accorgimenti di risparmio energetico da installare sugli impianti;

ART. 5 MANUTENZIONE E CONDUZIONE

Il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le attività e lavori di manutenzione e gestione ordinaria dell'impianto sportivo in oggetto e degli spazi esterni, compresa l'illuminazione esterna, indicate nella tipologia e frequenza minima dalla tabella Allegato C). Le spese per la conduzione dell'immobile faranno carico al concessionario, che provvederà a propria cura e spese alla intestazione delle seguenti utenze: telefono, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed a nuovi allacciamenti eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività. Sono altresì a carico del concessionario le spese di custodia e pulizia dei locali e le spese di manutenzione ordinaria del tratto della rete fognaria dalle utenze fino all'innesto dei collettori principali, così come la gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell'immobile.

In relazione all'obbligazione assunta dal concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso. Il Concessionario prende atto che la mancata o carente manutenzione ordinaria dell'immobile debitamente accertata costituirà per il Comune motivo per non concedere il corrispettivo di gestione di cui al successivo art. 5, in proporzione al valore della mancata o carente manutenzione debitamente accertata e di richiesta di immediata restituzione del bene a termini dell'art. 1804 del codice civile.

ART. 6 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE EMERGENZA

Il Concessionario del servizio è responsabile della gestione degli impianti ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario che solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e /o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concessionario stesso.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di garantire nell'esercizio dell'attività il

rispetto della normativa in materia di sicurezza antincendio DM 18/03/1966 Norme di Sicurezza per Impianti Sportivi e Dm 10.03.1998 e Pubbliche Manifestazioni

- Rispettare quanto prescritto in sede di rilascio Certificato Prevenzione Incendi (art. 4 DPR 151/2011) dell'immobile
- Mantenere in stato di efficienza i sistemi antincendio e di primo soccorso e effettuare verifiche di controllo almeno ogni 6 mesi (D.Lgs. n. 81/2008)
- Garantire la presenza e lo stato in efficienza dei presidi di primo soccorso e di emergenza (DAE, Piano di Emergenza)
- Assicurare la presenza durante gli orari di apertura dell'impianto al pubblico di proprio personale con adeguata informazione e formazione sui rischi incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure da adottare in caso di emergenza;

Per gli eventi di cui il concessionario non è organizzatore dovrà essere previsto nel Regolamento il rispetto di tali obblighi da parte degli utilizzatori garantendo per ogni evento il rispetto della normativa vigente in materia di eventi a capienza di pubblico

ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Copparo si impegna a:

- a) gestire e sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e impianti, sempre che non dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività poste in essere dal Gestore
- b) in considerazione dell'uso pubblico dell'immobile nell'orario mattutino per gli istituti scolastici, mantenere a proprio carico le utenze di energia elettrica, gas e acqua fino al tetto massimo stabilito in **Euro 30.000,00 Iva inclusa all'anno, i consumi eccedenti** tale tetto di spesa da rilevare a consuntivo dell'anno termico, saranno fatturati al gestore
- c) mantenere in carico per tramite della società Patrimonio Copparo srl la conduzione e manutenzione ordinaria in qualità di terzo responsabile dell'impianto termico (DPR 74/2013) nonché la manutenzione straordinaria e relative verifiche di legge della centrale termica al servizio dell'impianto;
- d) trasmettere per il tramite dell'ufficio sport e dell'ufficio scuola comunale il calendario dell'attività motoria in tempo utile per l'organizzazione del servizio, eventuali variazioni al suddetto calendario dovranno essere trasmesse con un preavviso di almeno 24 ore al concessionario, tale preavviso potrà essere derogato solo per cause imprevedibili e urgenti dovuti a esigenze dell'istituto scolastico non prevedibili

Nel caso il Comune non sia in grado di provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali nei tempi necessari a garantire il buon funzionamento degli stessi, il concessionario può provvedere direttamente, previo accordo con il Comune. Nel caso in cui questo esegua direttamente interventi di manutenzione o ristrutturazione impianti avvalendosi di ditte esterne, previo accordo con il Comune si renderà responsabile con propria struttura tecnica della corretta esecuzione dei lavori e della sicurezza del cantiere, salva la facoltà del Comune di verificare la qualità e la rispondenza dei lavori ai progetti approvati. In quest'ultimo caso sarà altresì tenuto a presentare a

proprio carico tutte le certificazioni di conformità di impiantistica occorrenti ai sensi della normativa vigente. Il Concessionario al termine della convenzione si impegna alla riconsegna dei locali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e risultanti da apposito verbale descrittivo, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 8 CANONE DI CONCESSIONE

Il Comune di Copparo riconosce nell'attività svolta mediante l'utilizzo dell'immobile un ruolo di fondamentale importanza per la promozione della pratica sportiva nel territorio comunale a beneficio della comunità e delle istituzioni scolastiche.

Per tale motivo l'amministrazione comunale si impegna a erogare un canone concessorio a favore del gestore pari a € ----- annui. Il canone è erogato dalla Stazione Appaltante a copertura dei costi di gestione dell'impianto sportivo da versarsi come segue:

1° rata di € --- oltre IVA se dovuta entro il 31 dicembre;

2° rata di € ---- oltre IVA se dovuta entro il 31 settembre e comunque ad acquisizione del Bilancio economico di gestione per l'anno sportivo concluso ed il bilancio preventivo per l'anno sportivo successivo;

Per il rinnovo degli arredi ed attrezzature propedeutiche alle attività sportive e alle attività manutentive dell'immobile, il Comune riconoscerà al gestore un contributo sino ad una spesa massima di Euro 2.500,00 annui iva compresa, dietro presentazione di regolari fatture e/o note spesa. I beni oggetto di contributo rimarranno acquisiti al patrimonio dell'ente al termine del contratto.

L'eventuale tutela assicurativa dei beni mobili di proprietà comunale contenuti nell'impianto sportivo resterà a carico del Comune.

ART. 9 TARIFFE E REGOLAMENTO

Le tariffe sono fissate dal Comune, su proposta non vincolante del concessionario del servizio da presentarsi entro il mese di agosto (contestualmente alla presentazione dell'istanza per il primo anno di gestione). Le tariffe si intendono comprensive di IVA, tasse ed ogni altro onere previsto dalle norme vigenti in materia e vanno esposte al pubblico. Il Concessionario deve tenere a disposizione degli utenti, oltre agli impianti sportivi, gli spogliatoi, i servizi igienici, tenendo in funzione tutte le attrezzature di cui essi risultano dotati. Deve inoltre essere garantito il funzionamento del locale di pronto soccorso, dei telefoni pubblici e servizio bar se attivati. Il Concessionario predispone il regolamento di accesso e di uso degli impianti ponendo in atto i provvedimenti necessari alla sua osservanza. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune prima della sua applicazione.

Le tariffe dovranno prevedere specifiche agevolazioni per gli enti patrocinati dal Comune di Copparo che utilizzano l'impianto senza alcuna finalità di lucro.

ART. 10 INTROITI

Il Concessionario incassa tutte le somme derivanti dalle attività gestite, dalle tariffe fissate per l'utenza del complesso, dalla eventuale gestione del servizio sia sportivo che accessorio (bar, concessione di aree e spazi sia interni che esterni per finalità non in contrasto con l'oggetto della presente, concessione di spazi pubblicitari) con esclusione degli incassi relativi a gare di campionato o altre manifestazioni sportive dallo stesso non organizzate.

Il Concessionario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali, le attrezzature pertinenti l'impianto, non dovranno eccedere la durata

dell'accordo e, inoltre, si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che architettonico ed ambientale, l'immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori e scritte, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcolici o articoli per fumatori. Può provvedere a sua cura e spese alla gestione degli impianti quali bar ristoro, ecc., secondo progetti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa costituire diritto a richiedere rimborso o compensi non esplicitamente pattuiti.

ART. 11 SERVIZIO DI BAR RISTORO ED ARREDAMENTO

Il Concessionario può provvedere a sua cura e spese all'attivazione di un angolo bar ristoro nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta con l'impegno ad esporre il listino dei prezzi, i quali non possono essere comunque superiori a quelli localmente stabiliti dai sindacati di categoria. I ricavati sono di esclusiva pertinenza del Concessionario E' a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dell'angolo bar. L'arredamento e le attrezzature del bar nonché altre ed eventuali beni o strutture mobili, tavolini, sedie, ecc. sono a carico del Concessionario

ART. 12 GARANZIE

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria, Il Concessionario del servizio presenta deposito cauzionale di Euro ----- . Essa rimarrà vincolata presso il Comune finché l'affidatario non abbia lodevolmente ed integralmente adempiuto al contratto. La cauzione sarà restituita previa certifica di assolvimento del Concessionario di ogni obbligo attinente alla convenzione.

ART. 13 RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere il contratto con procedura d'urgenza 90 giorni dalla comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata, con possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intera cauzione a garanzia, nei seguenti casi:

- a) interruzione o sospensione del pubblico servizio affidato in gestione superiore a 20 giorni, non giustificata e comunque non autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) mancato rispetto delle norme contenute nelle presenti modalità di convenzione e degli obblighi ed impegni assunti e di legge, nel caso in cui le violazioni abbiano gravità tale da costituire pericolo per l'incolumità degli utenti. Il Comune potrà altresì risolvere il contratto nel caso di accertata impossibilità da parte dell'Amministrazione stessa a fronteggiare spese dichiarate non strettamente indispensabili ai sensi del Decreto Ministero Interno 28 Maggio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di contestazioni si rinvia al successivo articolo.

ART. 14 PENALI

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere abbandonate, salvo casi di forza maggiore. L'interruzione prolungata fino a giorni 20 del servizio non autorizzata e non giustificata dal Comune comporta l'incameramento della cauzione da parte del comune. Per le altre violazioni agli obblighi ed impegni assunti verrà applicata una penale di importo variabile da €

250,00 (euro duecentocinquanta) a € 1.000,00 (euro mille) a seconda della gravità della violazione a partire dal 2° giorno.

ART. 15 SUBAPPALTO

E' data facoltà al Concessionario di affidare in gestione a terzi, anche mediante contratto d'affitto d'azienda, le seguenti attività: bar, pulizie, custodia e manutenzione area verde di pertinenza previa autorizzazione scritta del Comune e stipulazione di apposita assicurazione a carico del gestore effettivo per la copertura da eventuali danni a cose o persone.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto, comprese quelle fiscali, sono a carico del concessionario.

ART. 17 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

- A) planimetria del complesso - impianto ed aree verdi di pertinenza;
- B) ELENCO ARREDI
- C) dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del Canone avverrà a ricevimento di regolare fattura elettronica ad avvenuta regolare esecuzione del servizio, acquisizione del DURC da parte dell'Ente, verifica con il sistema Servizio Verifica Inadempimenti per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, verifica finale sullo svolgimento del programma.

Il Concessionario ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Copparo via Roma 28 44034 Copparo (FE) Cod. Univoco Ufficio UF36Z3.

Condizioni di pagamento: a) la fattura si intende ricevuta alla data di caricamento sul sistema di interscambio; b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o rifiutare con motivazione la fattura entro 15 giorni dalla data di caricamento sul sistema di interscambio; c) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; d) il pagamento si intende effettuato alla data del mandato di pagamento; e) la fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di impegno di spesa n. ---- del ---- nonché il codice CIG: -----; f) la fattura dovrà riportare la dicitura prevista per operazione con "scissione dei pagamenti". In mancanza dei suddetti elementi la fattura sarà irricevibile e verrà restituita alla ditta fornitrice per il completamento dei dati. I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della fattura completa.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Copparo, quale titolare del trattamento dei dati o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il Concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Concessionario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo.

Responsabile della protezione dei dati personali è AUDITA S.R.L. con sede legale in Via Umberto Manfredini n. 5 – Ferrara – C.F. e P.IVA: 022122780386 – e-mail:

info@audita.tech – PEC: audita@pec.it - soggetto individuato quale referente Dott. De Nunzio Marco – e-mail: marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu .

Con la sottoscrizione del presente contratto l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente atto il Concessionario, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Atto letto, approvato e sottoscritto.